

n. 383, e che non vi hanno provveduto, tale canone è consolidato in una somma calcolata su l'aliquota di lire 1,50 per abitante, secondo le risultanze del censimento demografico del 1936.

**Art. 68.**

La determinazione dei canoni da consolidare, ai termini degli articoli 45, 1° comma, 64, 65, 66 e 67, è fatta dal Prefetto.

**Art. 69.**

L'obbligo della corresponsione dei canoni di cui all'articolo 45, 1° comma, da parte dei Comuni, decorre dall'8 febbraio 1936-XIV. Dalla stessa data decorre, per il Governatorato di Roma, l'obbligo della corresponsione del canone di cui all'art. 44, 1° comma, del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333.

I canoni di cui all'articolo 67, saranno corrisposti dai Comuni con effetto dal 1° gennaio 1939-XVII.

**TITOLO OTTAVO**

**DISPOSIZIONI FINALI.**

**Art. 70.**

Con appositi regolamenti, da emanarsi ai termini dell'articolo 1° della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno stabilite, d'intesa con il Ministro per le finanze, le norme per disciplinare i servizi di istituto, l'ordinamento e l'amministrazione dei Corpi e delle Scuole, la disciplina, l'uniforme e il servizio sanitario, nonché quant'altro ha attinenza con l'esecuzione della presente legge.

**Art. 71.**

Con separato provvedimento saranno emanate le norme per le misure preventive contro gli incendi, anche ai fini della protezione antiaerea, da osservarsi obbligatoriamente sia dagli Enti pubblici sia dai privati.

**Art. 72.**

Le eventuali modificazioni all'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco saranno adottate con Regio decreto ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con quello per le finanze e con gli altri eventualmente competenti.

**Art. 73.**

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere effetto il Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito con modificazioni, nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960, ed il Regio decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 454.

Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 70, rimangono ferme, in quanto non siano incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni previste nei regolamenti comunali in materia di servizi antincendi.

Fino a tale data, i Comuni continueranno a mantenere, in adeguata misura, a favore del personale dei vigili del fuoco, le particolari provvidenze precedentemente adottate per i dipendenti comunali e non contemplate nella lettera d) dell'articolo 64.

In dipendenza della costituzione dei ruoli di cui alla presente legge restano soppressi nelle tabelle organiche dei Comuni i posti del personale addetto esclusivamente ai cessati corpi pompieri, sia per i servizi tecnici che per quelli amministrativi e contabili.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 35, 40, 42, 58, 59, 60, 61, hanno effetto dal 1° gennaio 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1941-XX

**VITTORIO EMANUELE**

**MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL  
GORLA — RICCI**

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

**TABELLA A.**

**NUMERAZIONE DEI CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO**

Numero	Corpo	Numero	Corpo
1	Roma	39	Imperia
2	Alessandria	40	Taranto
3	Ancona	41	Pola
4	Aosta	42	La Spezia
5	L'Aquila	43	Lecce
6	Arezzo	44	Littoria
7	Ascoli Piceno	45	Livorno
8	Asti	46	Lucca
9	Avellino	47	Macerata
10	Bari	48	Mantova
11	Belluno	49	Apuania
12	Benevento	50	Matera
13	Bergamo	51	Messina
14	Bologna	52	Milano
15	Bolzano	53	Modena
16	Brescia	54	Napoli
17	Brindisi	55	Novara
18	Cagliari	56	Nuoro
19	Caltanissetta	57	Padova
20	Campobasso	58	Palermo
21	Fiume	59	Parma
22	Catania	60	Pavia
23	Catanzaro	61	Perugia
24	Chieti	62	Pesaro
25	Como	63	Pescara
26	Cosenza	64	Piacenza
27	Cremona	65	Pisa
28	Cuneo	66	Pistoia
29	Enna	67	Potenza
30	Ferrara	68	Ragusa
31	Firenze	69	Ravenna
32	Foggia	70	Reggio Calabria
33	Forlì	71	Reggio Emilia
34	Udine	72	Rieti
35	Frosinone	73	Agrigento
36	Genova	74	Rovigo
37	Gorizia	75	Salerno
38	Grosseto	76	Sassari

Numero	Corpo	Numero	Corpo
77	Savona	86	Treviso
78	Siena	87	Trieste
79	Siracusa	88	Varese
80	Sondrio	89	Venezia
81	Teramo	90	Vercelli
82	Terni	91	Verona
83	Torino	92	Vicenza
84	Trapani	93	Viterbo
85	Trento	94	Zara

TABELLA B.

## SERVIZI ANTINCENDI

## 1. — RUOLO TECNICO (UFFICIALI PERMANENTI).

(Gruppo A).		Numero del posti
Grado 5° - Comandante delle scuole . . . . .		1
» 6° - Ispettore superiore e ufficiale di 1° classe . . . . .		10 (a)
» 7° - Ufficiale di 2° classe . . . . .		14
» 8° - Ufficiale di 3° classe . . . . .		27
» 9° - Ufficiale di 4° classe . . . . .		60
» 10° - Ufficiale di 5° classe . . . . .		38
		<hr/> 150

2. — RUOLO TECNICO TRANSITORIO (UFFICIALI PERMANENTI  
E COADIUTORI) (b).

(Gruppo B).		Numero del posti
Grado 8° - Ufficiale di 3° classe e Coadiutore principale . . . . .		5
» 9° - Ufficiale di 4° classe e Coadiutore		10
» 10° - Ufficiale di 5° classe e Coadiutore aggiunto . . . . .		34
» 11° - Ufficiale di 6° classe e Vice Coa- diutore . . . . .		—
		<hr/> 49

## 3. — RUOLO DEI SERVIZI SPECIALI.

(Gruppo A).		Numero del posti
Grado 7° - Ispettore sanitario (c) . . . . .		1
» 10° - Ispettore ginnico-sportivo (d) . . . . .		1
		<hr/> 2

(a) Di cui tre con funzioni di ispettore superiore. Tali funzioni sono affidate a scelta del Ministro per l'interno agli ufficiali di 1° classe.

L'incarico è temporaneo e revocabile.

Gli ispettori superiori si intendono gerarchicamente superiori agli altri ufficiali di pari grado dello stesso ruolo.

(b) I posti di questo ruolo mano mano che si rendono disponibili sono soppressi a cominciare dal grado meno elevato. Mentre le prime nove eliminazioni non danno luogo ad aumento di posti, le successive quaranta vengono portate in aumento: le prime trentadue nel grado 10° e le rimanenti otto nel grado 9° del ruolo tecnico di gruppo A.

(c) Conseguo il grado 6°, su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'Interno, dopo avere compiuto nel grado 7° almeno cinque anni di effettivo servizio.

(d) Conseguo, su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'Interno, il grado 9° dopo avere compiuto nel grado 10° almeno 8 anni di effettivo servizio.

## (Gruppo C).

(Gruppo C).		Numero del posti
Grado 8° - Assistente principale . . . . .		2
» 9° - Primo assistente . . . . .		2
» 10° - Assistente . . . . .		3
» 11° - Assistente aggiunto . . . . .		3
» 12° - Vice assistente . . . . .		6
		<hr/> 16

TABELLA C.

## CATEGORIA DEI CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO (a)

## Categoria 1°:

Genova - Milano - Napoli - Palermo - Roma - Torino.

## Categoria 2°:

Bari - Bologna - Firenze - Messina - Reggio Calabria - Trieste - Venezia.

## Categoria 3°:

Alessandria - Ancona - Bergamo - Bolzano - Brescia - Cagliari - Catania - Fiume - Cuneo - Udine - Taranto - Pola - La Spezia - Livorno - Novara - Padova - Pisa - Trento - Verona - Vicenza.

## Categoria 4°:

Agrigento Aosta - Apuania - L'Aquila - Arezzo - Ascoli Piceno - Avellino - Belluno - Benevento - Brindisi - Caltanissetta - Campobasso - Catanzaro - Chieti - Como - Cosenza - Cremona - Ferrara - Foggia - Forlì - Gorizia - Imperia - Lecce - Littoria - Lucca - Macerata - Mantova - Modena - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Piacenza - Pistoia - Potenza - Ragusa - Ravenna - Reggio Emilia - Rovigo - Salerno - Sassari - Savona - Siena - Siracusa - Sondrio - Terni - Trapani - Treviso - Varese - Vercelli.

## Categoria 5°:

Asti - Enna - Frosinone - Grosseto - Matera - Nuoro - Rieti - Teramo - Viterbo - Zara.

(a) I Corpi di 1°, 2°, 3°, 4° e 5° categoria sono comandati rispettivamente da ufficiali di 1°, 2°, 3°, 4° e 5° classe.

LEGGE 19 gennaio 1942-XX, n. 9.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 14 novembre 1941-XX, n. 1231, recante disposizioni limitative dell'attività edilizia privata in dipendenza dello stato di guerra.

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

## Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 novembre 1941-XX, n. 1231, recante disposizioni limitative dell'attività edilizia privata in dipendenza dello stato di guerra, con le seguenti modificazioni: